

CSEN

TESSERAMENTO 2023/2024

ESTRATTO POLIZZA INFORTUNI BASE

1/60659/77/163533968

CONDIZIONI PARTICOLARI
SEZIONE A

Premesso che il Contraente della presente polizza è il Centro Sportivo Educativo Nazionale (CSEN) quale Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI e soggetto al controllo di quest'ultimo e considerata la vigenza del Decreto D.L.G. 3 (10 A 15236) Novembre 2010 sulla assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti cui la presente polizza è in perfetta aderenza, di comune accordo tra le parti si convengono le seguenti :

CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA

Le garanzie si intendono prestate in favore di tutti gli iscritti al Centro Sportivo Educativo Nazionale (CSEN) per gli infortuni accaduti:

- 1) durante la pratica di attività sportive e del tempo libero (specificatamente non pericolose, ludiche e non competitive svolte a livello collettivo) previste fra le finalità statutarie dello C.S.E.N. svolte sotto l'egida dell'Associazione ossia organizzate o anche partecipate dal Contraente o da Associazioni e Società sportive ad esso affiliate, così risultanti dalla tessera personale di ciascun iscritto.
- 2) durante gare, allenamenti o prove in deroga all'Art. 3.8 lettera J e all'Art. 3.10 paragrafo 2 delle CGA., sia svolti in forma singola che collettiva ed organizzati dalle Associazioni e Società sportive di appartenenza, dovranno essere effettuati in presenza di istruttori-tecnici delle stesse società e, ove possibile, utilizzando impianti e strutture sportive per le quali sia stato autorizzato l'uso.

Per tutte le specialità Automobilistiche, Motociclistiche e Motonautiche si rimanda alla polizza specifica di questi Settori n 77/163541213 fermo restando che ogni partecipante dovrà disporre della tessera di base emessa dalla ASD/Comitato di appartenenza.

3) in occasione della frequentazione delle Sedi Sociali e durante la partecipazione attiva a manifestazioni sportive e del tempo libero organizzate dall'Associazione

● **Operatività della Garanzia**

L'assicurazione opera senza limiti di età e per il mondo intero a condizione che le attività sportive e del tempo libero previste fra le finalità statutarie dello CSEN siano svolte sotto l'egida del Contraente in occasione ed in circostanze previste dai regolamenti sportivi, dai calendari o da accordi delle Associazioni purché definiti in data certa antecedente all'evento che ha generato l'infortunio così come previsto dall'Art. 3 comma terzo del Decreto.

● **L'assicurazione è prestata nei riguardi di ciascun iscritto per i seguenti capitali:**

euro 80.000,00 = (ottantamila/00) per il caso di MORTE;

euro 80.000,00 = (ottantamila/00) per il caso di INVALIDITA' PERMANENTE

con franchigia fissa ed assoluta del 6% per tutte le attività sportive e del tempo libero tranne che per le specialità pericolose (come da elenco allegato) per le quali la franchigia verrà applicata nella misura del 9%.

● **Determinazione dell'Invalidità Permanente**

Nel caso che l'infortunio residui postumi invalidanti di natura permanente questi verranno determinati secondo la Tabella Lesioni annessa al Decreto detratta la franchigia operante per la specialità sportiva praticata.

In caso di presenza di lesioni non classificate nella Tabella allegata al Decreto si farà riferimento alla valutazione presente nella Tabella ANIA.

● **Indennizzo per prestazioni aggiuntive**

Nel caso di morte di un soggetto assicurato genitore, il capitale spettante ai figli minorenni conviventi è aumentato del 50%. Ai figli minorenni sono equiparati i figli maggiorenni che siano già portatori di invalidità permanente pari o superiore al 50% così come previsto dall'Art. 13 del Decreto.

● Indennità forfettaria

Si conviene che agli infortuni comportanti la frattura del setto nasale venga riconosciuto un risarcimento forfettario pari ad EURO 150,00.

Verrà riconosciuta una indennità forfettaria per fratture ricadenti in franchigia per tesserati fino a 14 anni di età nella pratica di specialità non pericolose peri a EURO 100,00 (cento/00).

Inoltre per l'acquisto di occhiali da vista danneggiati durante la pratica sportiva si darà luogo ad un risarcimento forfettario di EURO 100,00 (cento/00).

● Decorrenza della garanzia

Per avere titolo alle prestazioni assicurative previste dalla presente polizza è necessario essere tesserati in data certa antecedente all'infortunio (Art. 4 del Decreto) per cui, nel caso di tesseramento on-line, farà fede la data e l'ora di emissione della tessera di iscrizione o comunque dall'invio telematico di richiesta di emissione del documento da parte dell'ASD di appartenenza al Comitato Provinciale che provvederà all'emissione della tessera stessa.

Nel caso di tesseramento manuale invece la decorrenza delle garanzie non potrà che operare dalle ore 24 del giorno di emissione della tessera. In deroga all'art 3 paragrafo 4 del Decreto la durata della copertura assicurativa sarà pari a 365 giorni da quello dell'emissione della stessa a condizione che la presente polizza sia in quel momento in piena vigenza e che la ASD di appartenenza dell'infortunato sia ancora affiliata all'Ente Contraente.

● Periodo di Mora

In deroga all'art. 1.3 delle Condizioni Generali di Assicurazione viene modificato il periodo di mora da giorni 15 a giorni 45.

● Denuncia di Infortunio

Nel rispetto dell'Art. 7 del Decreto la denuncia di infortunio dovrà essere presentata su apposito modulo entro e non oltre il trentesimo giorno dall'accadimento e accompagnata in calce da una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'organismo sportivo per il quale il soggetto assicurato è tesserato, che attesta, sotto la propria responsabilità la veridicità della dichiarazione resa e quella del Comitato Provinciale di appartenenza.

● Clausola catastrofale

Nel caso d'infortunio che colpisca contemporaneamente più persone assicurate, l'esborso massimo complessivo a carico della Società non potrà comunque superare l'importo di EURO 2.000.000,00.

Qualora gli indennizzi liquidabili ai sensi di Polizza eccedano nel loro complesso tale importo, gli stessi verranno proporzionalmente ridotti.

SEZIONE B

In favore degli iscritti che partecipano all'associazione non praticando attività propriamente sportiva ma ad attività ricreative e ludico - motorie a basso rischio di pericolosità viene emessa una tessera speciale denominata MINI – PROMO e si provvede alla loro copertura infortuni esclusivamente con un massimale di :

€ 80.000,00= (ottantamila/00) per il caso di MORTE

€ 80.000,00= (ottantamila/00) per il caso di INVALIDITA' PERMANENTE con franchigia fissa ed assoluta del 9% e determinazione delle invalidità con l'applicazione della Tabella presente nel Decreto in premessa indicato.

TESSERA VOLONTARIO SPORTIVO

Vedere sezione Terzo settore

SEZIONE PARAPENDIO E DELTAPLANO SENZA MOTORE

In deroga a quanto previsto al punto 1) delle Condizioni Particolari di polizza e all'Art. 3.10 punto 2) delle norme che regolano le singole sezioni delle Condizioni di assicurazioni, si intende ricomprendere gli infortuni subiti dagli assicurati tesserati nello svolgimento della pratica del volo da diporto o sportivo effettuato tramite parapendio e deltaplano senza motore, dall'inizio delle manovre o della corsa per l'involò fino al momento della conclusione di quelle per l'atterraggio, comprese le manovre a mano. L'assicurazione è valida durante:

- l'attività di diporto o sportiva compresa la scuola;
- la partecipazione a gare competizioni e manifestazioni aeree comprese le relative prove;

- la partecipazione a corsi addestramento pre volo, nonché dal momento dell'arrivo nelle zone di volo e durante la permanenza nelle stesse prima, e dopo aver effettuato l'attività di volo anche quando quest'ultima non venisse svolta;
- i corsi S.I.V. e gli altri corsi avanzati tenuti da istruttori ai quali partecipino i piloti muniti di attestato;
- il percorso a piedi che costituisce parte di una gara di Hike&Fly, purché svolta durante Manifestazioni organizzate da Club/Associazioni affiliati a CSEN;
- L'assicurazione è inoltre operante anche se il Parapendio o il Deltaplano è condotto da persona (ex allievo) che abbia superato con esito positivo le prove di esame di idoneità al volo e sia in attesa del rilascio dell'attestato o dell'abilitazione da parte dell'Ae.C.I..

E' esclusa la pratica di sport a livello professionistico.

CAPITALI ASSICURATI

Euro 80.000,00 (ottantamila/00) per il caso di MORTE

Euro 80.000,00 (ottantamila/00) per il caso di INVALIDITA' PERMANENTE con franchigia del 9%

La modalità di attivazione prevede che gli elenchi nominativi degli assicurandi dovranno essere inviati alla Direzione Nazionale CSEN di Roma e contestualmente il Comitato provvederà ad inserirli nell'Area Informatica Riservata cui l'Agenzia UnipolSai di Mantova 60659 avrà accesso di verifica per la regolarità in caso di infortunio.

Il presente allegato costituisce parte integrante della polizza avanti richiamata, dalla quale sono regolate tutte le altre Condizioni di Assicurazione.

Mantova, 01/09/23


LA SOCIETÀ ASSICURAZIONI
AGENTE GENERALE
Assitecne di Romani D. e Gozzi C. snc
Partita IVA 02231210200